

Codice DB1119

D.D. 19 novembre 2013, n. 1036

L.R.63/78,art47.Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature per i servizi di analisi.Affidamento,mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario,ai sensi dell'art.125 com1 lett b)del D.lgs n. 163/2006 e smi, alla ditta Agilent Technologies Italia SpA della fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico per il Settore Fitosanitario.Imp.di spesa Euro 23.015,30 ofi su Cap.di spesa 210461/13

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di analisi chimiche di supporto (comprese quelle relative ai controlli di antisofisticazione vinicola).

Considerato che lo spettrofotometro ad assorbimento atomico, utilizzato dai tecnici del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario per le analisi chimico enologiche relative ai controlli di antisofisticazione vinicola, presenta uno stato di obsolescenza tale da non più garantire i dati analitici aventi gli intervalli di accuratezza e ripetibilità previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, alla quale devono attenersi i laboratori che operano nel campo della sicurezza alimentare, secondo gli standard europei.

Considerato che il Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario:

- è accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ha l’esigenza di mantenere tale qualifica;
- deve provvedere al servizio di analisi chimico-enologiche a supporto dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province piemontesi, ai sensi Legge Regionale 13 maggio 1980, n. 39 e s.m.i.

Lo strumento che si intende acquisire deve presentare le caratteristiche tecniche di seguito riportate:

- analisi sequenziale veloce di più elementi nello stesso campione, riducendo così i tempi di pausa relativi all’avvinamento tra un campione e l’altro;
- comparto fiamma in totale sicurezza per l’operatore, non presentando cavi esposti;
- spray chamber è inerte, adatta per l’uso di solventi organici e acido fluoridrico, completa di doppia elica e glass bead regolabile dall’esterno;
- ottica interamente sigillata, autoricalibrante ad ogni accensione, garantita per tutta la durata dello strumento;
- controllo dei gas totalmente effettuabile tramite PC, in modalità sia automatica sia programmabile;
- commutazione tra aria/acetilene ed acetilene/protossido interamente automatizzata; controllo e regolazione dei flussi gestito attraverso valvole di Hammer in modo estremamente veloce e riproducibile con trascurabili interventi di manutenzione programmata.

Inoltre lo strumento di cui al punto precedente, deve essere dotato di sistema FS (Fast sequential), che consente di eseguire analisi di differenti metalli con tempistiche molto ridotte, permettendo così di impegnare il personale addetto in altre mansioni di laboratorio.

Dato atto che la L.R. n. 63/78 autorizza l'Amministrazione regionale ad effettuare spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici, nonché spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature per i servizi di analisi

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla fornitura comparabile con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire lo spettrofotometro ad assorbimento atomico, richiesto dall'Amministrazione regionale.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06 e smi.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l'“Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti”.

Dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e smi stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), Legge n. 106 del 2011.

Considerato l'obsolescenza dell'attuale strumento analitico in dotazione presso il Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario e stabilito la necessità di effettuare le analisi chimico enologiche relative ai controlli di antisofisticazione vinicola comportanti l'acquisizione del bene di cui sopra, congiuntamente al modesto importo della fornitura ed alle caratteristiche tecniche del bene da acquisire, hanno indotto l'Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario disciplinata dall'art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006 e smi;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e smi e del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi per le acquisizioni di servizi e forniture in economia;

L'Amministrazione regionale ha effettuato un'indagine di mercato, preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato nonché i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi intendono praticare per la fornitura dello strumento richiesto dall'Ente regionale.

Al termine di tale indagine, è stato individuato quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso - offerta economica di euro 18.865,00 o.f.e. (agli atti del Settore - prot. n. 17866/DB11.19 del 25/09/2013) che delle condizioni contrattuali praticate l'operatore economico l'Agilent Technologies Italia SpA, Centro direzionale di Villa Fiorita, V. Gobetti 2/C – 20063 Cernusco s/n. (MI) P. IVA 12785290151 per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico “Agilent AA240 FS“.

Rilevato che l'operatore economico di cui sopra, individuato in base alla nota specialità dei beni offerti, è un operatore qualificato nella fornitura di spettrofotometri ad assorbimento atomico.

Dato atto altresì che l'offerta economica presentata dall'operatore economico sopra indicato, sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore Fitosanitario.

Rilevato che lo spettrofotometro ad assorbimento atomico “Agilent AA240 FS“ presenta altresì i seguenti brevetti:

- Brevetto della Fast Sequenzial concept (FS) US Patent N° 6.326.457 rilasciato il 22 maggio 2001;
- Brevetto valvole Hammer US Patent N° 5.355.214 rilasciato ad ottobre 1994.

Dato atto altresì che il sistema di controllo di gestione dei gas dello spettrofotometro ad assorbimento atomico “Agilent AA240 FS“ (unico nel suo genere) permette una regolazione veloce e sicura della fiamma, tale da assicurare la velocità di analisi e i requisiti di sicurezza sul lavoro che la Regione intende perseguire.

Si ritiene pertanto:

- di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, l'operatore economico Agilent Technologies Italia SpA, Centro direzionale di Villa Fiorita, V. Gobetti 2/C – 20063 Cernusco s/n. (MI) P. IVA 12785290151, quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico;
- di approvare l'offerta economica di euro 18.865,00 o.f.e. (agli atti del Settore - prot. n. 17866/DB11.19 del 25/09/2013), presentata dall'operatore economico Agilent Technologies Italia SpA per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico “AA240 FS“;
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. n. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, all'operatore economico Agilent Technologies Italia SpA, Centro direzionale di Villa Fiorita, V. Gobetti 2/C – 20063 Cernusco s/n. (MI) P. IVA 12785290151, la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS per una spesa di euro 18.865,00 o.f.e.;
- di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Società Agilent Technologies Italia SpA per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Agilent Technologies Italia SpA, per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS.

vista la L.R. n. 8 del 7/05/ 2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;

vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”.

vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione.

vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015". Prima assegnazione delle risorse finanziarie.

vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015”.

vista la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015;

vista l’assegnazione n. 100818 sul capitolo di spesa n. 210461/2013 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013;

vista la comunicazione prot. n. 20954/DB11.00 del 15/11/2013 con la quale il Direttore Regionale dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’assegnazione disposta sul capitolo di spesa 210461/2013 sull’annualità 2013.

Accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 23.015,30 o.f.i. per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS, con le risorse assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013 sul capitolo di spesa n. 210461/2013 relativo a spese per l’acquisto di attrezzature e apparecchiature per i servizi di analisi.

Ritenuto opportuno impegnare la spesa di euro 23.015,30 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 210461/2013 (assegnazione n. 100818) in favore dell’operatore economico Agilent Technologies Italia SpA, Centro direzionale di Villa Fiorita, V. Gobetti 2/C – 20063 Cernusco s/n. (MI) P. IVA 12785290151 per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS.

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01.02.2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante

misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura in oggetto il seguente codice CIG: X470BAAB93

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;
visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
visto l'art. 47 della L.R. 63/78;
visto il D. lgs. 163/06 e smi;
visto il D.P.R. n. 207/2010;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. n. 8/2013
vista la L.R. n. 9/2013
vista la L.R. n. 16/2013

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di prendere atto che a causa dello stato di obsolescenza dello spettrofotometro ad assorbimento atomico utilizzato dai tecnici del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario per le analisi chimico enologiche relative ai controlli di antisofisticazione vinicola, non è più possibile garantire l'emissione di dati analitici aventi gli intervalli di accuratezza e ripetibilità previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, alla quale devono attenersi i laboratori che operano nel campo della sicurezza alimentare secondo gli standard europei;
2. di stabilire la necessità dell'Amministrazione regionale di provvedere all'acquisto di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico per garantire il servizio di analisi chimico-enologiche a supporto dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province piemontesi, ai sensi Legge Regionale 13 maggio 1980, n. 39 e s.m.i.;
3. di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, l'operatore economico Agilent Technologies Italia SpA, Centro direzionale di Villa Fiorita, V. Gobetti 2/C – 20063 Cernusco s/n. (MI) P. IVA 12785290151, quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico;
4. di approvare l'offerta economica di euro 18.865,00 o.f.e. (agli atti del Settore - prot. n. 17866/DB11.19 del 25/09/2013), presentata dall'operatore economico Agilent Technologies Italia SpA per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS;
5. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. n. 163/06 e smi, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., all'operatore economico Agilent Technologies Italia SpA, Centro direzionale di Villa Fiorita, V. Gobetti 2/C – 20063 Cernusco s/n. (MI) P. IVA 12785290151, la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS per una spesa di euro 18.865,00 o.f.e.;

6. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Società Agilent Technologies Italia SpA per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

7. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Agilent Technologies Italia SpA, per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS;

8. di impegnare la spesa di euro 23.015,30 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 210461/2013 (assegnazione n. 100818) in favore dell'operatore economico Agilent Technologies Italia SpA, Centro direzionale di Villa Fiorita, V. Gobetti 2/C – 20063 Cernusco s/n. (MI) P. IVA 12785290151 per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico AA240 FS;

9. di liquidare il corrispettivo spettante all'operatore economico Agilent Technologies Italia SpA, dopo la consegna della fornitura e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità della fornitura effettuata alle condizioni contrattuali;

10. di stabilire che il corrispettivo pattuito per la fornitura di uno spettrofotometro ad assorbimento atomico "AA240 FS" sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto;

11. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

➤ BENEFICIARIO: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (P.IVA 12785290151)

➤ IMPORTO: EURO 23.015,30 O.F.I.

➤ DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giacomo Michelatti

➤ MODALITÀ SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto;

Contratto per la fornitura di beni.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti

Allegato

Allegato



Torino, li

Prot.n. _____/DB1119

Classificazione 02.090.50
Fascicolo...../2013

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI _____

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario dr Giacomo Michelatti, nato a Torino il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino –di seguito denominata “Il Committente”;

e _____ che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario” si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare la fornitura di _____, per _____ del Settore Fitosanitario

ART. 2

L'affidamento della fornitura di _____ è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3

La Fornitura di _____ dovrà pervenire c/o la sede del committente entro e non oltre _____giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura del Committente.

ART. 4

Il corrispettivo per la fornitura pari ad euro _____ (ogni onere fiscale incluso), sarà liquidato dopo la fornitura dei beni previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Allegato



Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità della fornitura effettuata alle condizioni contenute nel presente contratto

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Allegato



ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata consegna della fornitura entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R. Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di _____ e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

ART. 8

In caso di ritardo nella consegna della fornitura il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo della fornitura, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla fornitura sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

Allegato



ART. 10

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. _____

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

L’Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all’Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L’Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

Allegato



ART.11

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li ___/___/_____

Il Committente
Il Dirigente Regionale
Dott. Giacomo Michelatti

Firma dell'Affidatario

Allegato



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società _____ ai sensi
dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura della fornitura di _____ nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento della fornitura;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

-che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA
(per esteso e leggibile)